



Comunicato Stampa

**AUTOSTRADE PER L'ITALIA RIBADISCE LA VOLONTÀ A PERSEGUIRE LA DEFINIZIONE CONCORDATA DEI PROCEDIMENTI IN CORSO, ANCHE DOPO IL 30 GIUGNO. RESTANO FERMI I DIRITTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE UNICA.**

Roma, 22 giugno 2020 – Atlantia informa che il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia, riunitosi in data odierna, ha deliberato di comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante lettera inviata in pari data, la volontà della società di proseguire - anche successivamente al 30 giugno 2020 - le interlocuzioni per la definizione concordata della procedura di contestazione avviata dal Concedente il 16 agosto 2018, fermi comunque i propri diritti maturati e maturandi, anche ai sensi dell'art. 9 bis della Convenzione Unica in relazione ai mutamenti sostanziali del quadro legislativo e regolatorio introdotti dal DL Milleproroghe emanato in data 30 dicembre 2019.

Autostrade per l'Italia ha evidenziato nella lettera che tale comportamento trova giustificazione nel fatto di avere già contestato in sede giurisdizionale le disposizioni normative del DL Milleproroghe, che hanno modificato unilateralmente la Convenzione Unica sotto plurimi aspetti, e nel fermo convincimento, supportato da autorevoli consulenti esperti nella materia, dell'illegittimità costituzionale e comunitaria delle disposizioni contestate in tali giudizi. Qualora invece gli esiti di tali contenziosi non confermassero le convinzioni della società, i

**Investor Relations**

e-mail: [investor.relations@atlantia.it](mailto:investor.relations@atlantia.it)

**Rapporti con i Media**

e-mail: [media.relations@atlantia.it](mailto:media.relations@atlantia.it)

[www.atlantia.it](http://www.atlantia.it)

presupposti per l'applicazione dell'art. 9 bis della Convenzione Unica si sarebbero verificati, non potendosi ritenere rinunciati.

Stante la permanenza dell'efficacia della concessione, Autostrade per l'Italia ha quindi confermato, coerentemente con la posizione assunta, che continuerà anche dopo il 30 giugno 2020 a dare esecuzione ai propri obblighi di concessionario, oltre pertanto il termine di 6 mesi indicato all'art. 9 bis della Convenzione Unica.